

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

|  |    |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 20 |
| SEDE CONSULTIVA:   |    |
| Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abbinate (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....          | 20 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....  | 23 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Levi, De Biasi, Ghizzoni, Giulietti, Coscia, Siragusa, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Ginefra, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella</i> ) ..... | 24 |

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 19 febbraio 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 17.45.**

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.**

**Nuovo testo C. 1415 Governo e abbinate.**  
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 18 febbraio 2009.

Giorgio LAINATI (PdL), *relatore*, rileva innanzitutto che con il provvedimento in esame non si configura assolutamente una svolta autoritaria. Ritiene d'altra parte che la sua parte politica non possa certo prendere lezioni di democrazia da nessuno, non potendo essere accusata di assumere decisioni autoritarie, o illiberali; né si è in presenza di alcun regime. Segnala, a questo proposito, che la stessa attuale opposizione, in passato, ha sostenuto governi nati non da consultazioni elettorali, ma da passaggi di parlamentari da una parte all'altra degli schieramenti. Sottolinea, quindi, che la difesa della libertà di stampa è, per la parte politica a cui appartiene, assolutamente fondamentale e non vi è alcuna intenzione di sopprimerla o reprimerla. Vuole solo ricordare che addetti stampa di rappresentanti di governo del centrodestra hanno avuto la vita letteralmente rovinata da indagini basate essenzialmente su un uso, a suo giudizio, non corretto delle intercettazioni telefoniche. L'accusa di svolta autoritaria lanciata dall'opposizione non

solo quindi lascia sconcertati, ma deve essere respinta al mittente. Sottolinea quindi l'importanza di porre un argine all'uso arbitrario delle intercettazioni, ricordando che la proposta di parere recepisce le osservazioni sollevate dall'opposizione. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizione sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ribadisce che la disciplina in esame solleva molte perplessità soprattutto in considerazione del fatto che le norme che dovrebbero tutelare il diritto alla *privacy* dei cittadini appaiono assolutamente inefficaci. Non intende cadere nella trappola di una contrapposizione verbale e verbosa con la maggioranza, ritenendo che la fondatezza degli argomenti non si basi sull'utilizzo più o meno elegante di avverbi o aggettivi. Ritiene invece che sussiste una cattiva formulazione delle norme che andrebbero cambiate; sarà possibile, nel corso dell'esame in Assemblea, superare le contraddizioni di un provvedimento che, allo stato attuale, non fa altro che facilitare il commercio clandestino di verbali di intercettazioni telefoniche. Gli atti non più coperti da segreto saranno infatti a disposizione di avvocati e impiegati che potranno venderli liberamente senza nessun controllo. Ribadisce quindi che si tratta di una norma inutile in quanto non raggiunge l'obiettivo per il quale è prevista e anzi tende ad aggravare ancora di più la situazione. Ricorda ancora che in sede europea si è già evidenziato come che la rilevanza sociale di una notizia deve prevalere su tutto; vi è quindi una contraddizione anche con le decisioni assunte in ambito comunitario. Preannuncia, quindi, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, condividendo al contrario le considerazioni espresse dal collega Levi nella seduta di ieri, che dovrebbero essere formalizzate in una proposta di parere alternativo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere presentata, sia per il

metodo seguito che per il merito. Ritiene infatti che le questioni poste dalla proposta di parere avrebbero dovuto essere discusse prima della seduta attraverso un confronto aperto che coinvolgesse tutti i membri della Commissione, almeno quelli della maggioranza. Nel merito, contesta poi la formulazione della proposta di parere che a suo parere non è precisa dal punto di vista formale, utilizzando per esempio in premessa formulazioni ambigue come il termine « appare ». Non ritiene inoltre opportuno tutelare i magistrati come invece si fa con la proposta di parere del relatore, che contrasta così con il programma presentato agli elettori dal Popolo della libertà. Rileva, inoltre, in merito alla lesione della reputazione di giornalisti derivante dalla diffusione inadeguata dei contenuti delle intercettazioni delle loro telefonate, che pur volendosi concordare con le considerazioni espresse in merito dal relatore, non può essere certo solo il magistrato a decidere quale pena deve essere irrogata al giornalista che diffonde le intercettazioni; ci deve essere invece una maggiore tassatività della pena.

Ricardo Franco LEVI (PD) illustra una proposta di parere contrario, alternativo a quella presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, in quanto il provvedimento lede i principi cardine della libertà d'informazione. Aggiunge che il provvedimento contiene una serie di restrizioni, pene e sanzioni inadeguate, senza che la proposta di parere migliori di molto la situazione; vi è infatti un'emergenza democratica, in quanto con il provvedimento in esame si vuole evitare il controllo sulla politica ed in particolare sulla « mala politica » da parte della magistratura. Sottolinea, per esempio, che se il disegno di legge del Governo fosse stato già in vigore, non si sarebbero potute conoscere alcune vicende giudiziarie molto gravi, come ad esempio quelle relative

all'avvocato Mills e al Presidente del Consiglio.

Valentina APREA, *presidente*, richiama il deputato Zazzera ad attenersi al contenuto della proposta di parere presentata dal relatore, nei limiti delle competenze della Commissione cultura.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene in ogni caso che il provvedimento confermi che non vi è possibilità di comunicazione e di rapporto tra questo Governo e l'opposizione, rilevando che è grave che, in base a quanto è previsto dal progetto di legge in discussione, non si possa neanche diffondere le immagini, « guardare in faccia », i magistrati che contribuiscono con il loro lavoro a scoprire delitti molto gravi. È essenziale invece garantire la certezza della pena con strumenti adeguati. Rileva quindi che col provvedimento in esame si « tappa » la bocca agli scrittori e ai giornalisti, nonché agli editori liberi e indipendenti; proprio questi ultimi saranno costretti a guardare più alle casse del loro giornale che non alle notizie da diffondere, visto che nel caso di diffusione di notizie relative a procedimenti penali possono incorrere in pesanti sanzioni. Non esita quindi a definire il provvedimento una vera « porcheria », non condividendo neanche la proposta di parere alternativo presentata dal collega Levi.

Manuela GHIZZONI (PD) stigmatizza il fatto che i tempi per l'esame del provvedimento sono stati troppo pressati, pur riconoscendo che ciò non è imputabile all'organizzazione dei lavori della Commissione. Auspica quindi, per il futuro, che vi siano tempi più ampi di discussione

su provvedimenti così importanti. Aggiunge, inoltre, che nella seduta di ieri il relatore aveva richiesto maggiore disponibilità all'opposizione per arrivare ad una soluzione condivisa; le considerazioni fatte all'inizio della seduta dal collega Lainati, peraltro, sono state assolutamente incompatibili con tale richiesta.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, pur rilevando che la previsione della pena detentiva per i giornalisti appare grave, tanto da richiedere un approfondimento ulteriore sul punto nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea inoltre che la posizione del proprio gruppo non è sicuramente giustizialista; occorre perseguire l'obiettivo della tutela della *privacy*, senza peraltro irrogare sanzioni sproporzionate ai fatti contestati. Evidenzia, infine, che i magistrati devono essere responsabili delle loro azioni in ogni caso, occorrendo perseguire tale obiettivo in modo prioritario.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che è stata presentata, da parte dei deputati Levi ed altri, una proposta alternativa di parere che è in distribuzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con condizione del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa; se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

**La seduta termina alle 18.30.**

## ALLEGATO 1

**Nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo, adottato come testo base, e abbinato, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche telematiche e ambientali, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

considerato che la previsione della pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti appare non rispettosa del principio di proporzione della pena, rispetto alle fattispecie criminose individuate dal provvedimento in esame,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

appare necessario ridurre al minimo la pena detentiva prevista per reati commessi dai giornalisti, stabilendo altresì l'alternatività della medesima con la pena pecuniaria, allo scopo di consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento posto in essere dai giornalisti.

## ALLEGATO 2

**Nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI LEVI, DE BIASI, GHIZZONI, GIULIETTI, COSCIA, SIRAGUSA, ROSSA, RUSSO, DE PASQUALE, DE TORRE, PES, LOLLI, GINEFRA, PICIERNO, BACHELET, NICOLAIS, MAZZARELLA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);

premesso che dopo mesi di esame e approfondimento, audizioni di tutte le categorie interessate, il testo approvato in Commissione Giustizia, introduce una riforma che, prendendo a base il testo Alfano (DDL 1415) prevede norme molto dannose per la sicurezza dei cittadini;

rilevato che in nome di una falsa tutela della *privacy*, si indebolisce in modo smisurato uno strumento essenziale ed insostituibile per la ricerca della prova, attraverso il quale in questi anni si sono risolti numerosissimi casi;

sottolineato altresì che prevedere l'uso delle intercettazioni solo in presenza di « gravi indizi di colpevolezza » vuol dire richiedere l'autorizzazione dell'intercettazione solo dopo che sia stato già individuato un colpevole; trattandosi quindi di una palese contraddizione in termini, di una norma del tutto irragionevole che dimostra chiaramente che il Governo sconosce a pieno il protocollo di indagine elementare;

considerato che il provvedimento accomuna sotto lo stesso trattamento giuridico fenomeni tecnici diversi come la ripresa televisiva pubblica, le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici, in contrasto con l'affermata giurisprudenza costituzionale e ordinaria che distingue tra riprese televisive in luo-

ghi equiparabili al domicilio e non e tra i dati esteriori delle comunicazioni dalla captazione dei contenuti delle stesse;

segnalato che è del tutto incongruo e irragionevole considerare alla stregua di un'intercettazione telefonica e ambientale la ripresa televisiva in pubblico, dato che queste ultime due tecniche sono usate ordinariamente dalla polizia giudiziaria per le verifiche preliminari e per l'identificazione delle persone su cui svolgere indagini e che in particolare, la nuova disciplina precluderebbe quindi l'uso delle telecamere nelle banche e negli stadi per individuare rapinatori, estorsori e tifosi facinorosi;

ritenuto che con la suddetta modifica, inoltre, molti Comuni italiani, che considerano le telecamere per la video sorveglianza uno strumento essenziale di prevenzione contro i reati e fondamentale per controllare siti di interesse pubblico e la sicurezza di intere aree urbane, potranno disporre di una telecamere solo in presenza dei « gravi indizi di colpevolezza » come, ad esempio, in un parco solo se è noto che si incontrano spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, quando a questo punto sarebbe più efficace e tempestivo arrestare lo spacciatore in flagranza di reato;

sottolineato altresì che all'equiparazione delle videoriprese alle intercettazioni conseguirebbero anche altre eventualità e tra queste quella che, sebbene la polizia

possa appostarsi ad osservare un portone o una abitazione per verificare chi vi si rechi, non potrà più predisporre un apparato di ripresa se non in presenza di 'gravi indizi di colpevolezza e di un'auto-rizzazione del Tribunale;

rilevato quindi che si è in presenza di norme del tutto irragionevoli, agli antipodi con gli annunci propagandistici del Governo di battaglie per la sicurezza e contro la criminalità che, soprattutto, mettono in serio rischio la sicurezza dei cittadini;

considerato, per le materie di competenza della Commissione, che il disegno di legge in esame prevede all'articolo 2, comma 1 il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito dal fascicolo del pubblico ministero o del difensore anche se non sussiste più il segreto e fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; all'articolo 13, comma 1, lettere *Oa*) la reclusione da 1 a 3 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per la pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7; all'articolo 14, in relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) del codice penale, sanzioni pecuniarie a carico dell'impresa editrice fino ad un massimo che sfiora i 500mila euro;

ritenuto inoltre che il complesso di tali misure configura una grave limitazione del diritto di cronaca; tanto grave da essere stata definita « una pietra tombale della cronaca giudiziaria » in un comunicato congiunto emesso dalla Federazione Italiana degli Editori di Giornali (Fieg) e dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana (Fnsi);

evidenziato altresì che rispetto alla disciplina vigente, per effetto della quale, fermo restando il divieto di pubblicazione per gli atti coperti da segreto, è sempre consentita la pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, il disegno di legge prefigura una barriera invalicabile alla

pubblicazione di qualunque notizia circa il contenuto degli atti di indagine: un divieto che si applica non soltanto alle intercettazioni ma anche a sequestri, perquisizioni, accertamenti tecnici, interrogatori, il tutto pur trattandosi di atti ormai non più coperti dal segreto istruttorio;

sottolineato che di fatto, si tornerrebbe indietro al regime dell'epoca, il 1930, del codice Rocco e si determinerebbe una situazione nella quale si priverebbero i cittadini della possibilità e del diritto di conoscere e di essere informati su fatti, avvenimenti, comportamenti in grado di incidere direttamente sulla loro salute, sulla loro sicurezza, sui loro risparmi;

considerato che altrettanto grave e non richiedente particolari commenti appare la previsione, a seguito delle violazioni in precedenza descritte, del carcere per i giornalisti, ipotesi che contrasta con i più elementari connotati di una democrazia liberale;

rilevato, ancora, non si possono né tacere né sottovalutare le gravissime implicazioni delle pesantissime sanzioni previste a carico degli editori, dato che l'effetto pratico di una simile innovazione sarà, infatti, quella di costringere gli editori, a tutela degli equilibri finanziari della propria impresa e tanto più quanto l'impresa stessa veda la partecipazione di soggetti terzi o sia addirittura quotata in Borsa, ad imporre ai propri giornalisti e direttori divieti fermi e generalizzati di pubblicazione di atti giudiziari o, addirittura, a mettere in atto in forma permanente, strumenti di controllo e selezione del materiale da pubblicare;

tenuto conto che in questo modo, si sarà, nei fatti, distrutta la distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra editore e direttore responsabile che costituisce, sin dall'origine, il pilastro su cui è stata in Italia costruita la libertà di stampa;

ritenuto quindi che per tutte le ragioni sopra esposte, le misure previste dal disegno di legge in oggetto ledono in maniera molto grave la libertà di informare e il diritto ad essere informati e costituiscono, per dirla con le pesanti e misurate parole del Consiglio superiore

della Magistratura, una «evidente compressione dei valori riconducibili all'articolo 21 della Costituzione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**